

Copertura Incendio e altri danni all'Abitazione - proprietario

COSA È ASSICURATO

Cosa prevede la copertura?

La copertura a colpo d'occhio

A	Danni all'Abitazione
B	Spese supplementari
C	Danni a cose di terzi - Ricorso Terzi



È sempre compresa l'Assistenza all'Abitazione (**► Assistenza all'Abitazione**).

L'usufrutto è sempre equiparato alla **proprietà** dell'Abitazione.

È possibile assicurare un **massimo di 3 abitazioni per polizza**.

A. Danni all'Abitazione

Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti all'Abitazione, fino alla Somma Assicurata indicata in polizza, causati da:

Incendio

Esplosione e Scoppio, anche se si verificano all'esterno dell'Abitazione.

Sono **inclusi** i danni causati da **ordigni esplosivi** anche nelle immediate vicinanze, presenti all'insaputa dell'assicurato.

 Il Limite di indennizzo per i danni causati da ordigni esplosivi è l'80% della Somma Assicurata per ogni sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro.

Implosione

Fulmine

Sono **esclusi** i danni elettrici causati dal fulmine ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici.

Caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, oggetti spaziali

Onda sonica, causata da aeromobili e oggetti in moto a velocità supersonica

Urto di veicoli stradali o natanti, se non appartengono all'assicurato e non sono al suo servizio

Fumi, gas o vapori da Incendio che hanno colpito l'Abitazione, oppure che sono fuoriusciti in modo accidentale per guasto improvviso negli impianti di riscaldamento dell'Abitazione (o dal fabbricato di cui fa parte o da fabbricati confinanti). Gli impianti di riscaldamento devono essere collegati in modo adeguato a camini regolamentari

Caduta di ascensori, montacarichi e simili, a causa di guasto o rottura improvvisa dei loro meccanismi.

Sono inclusi i danni ai relativi impianti

Atti vandalici o dolosi

Sono inoltre inclusi:

i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato ("eventi sociopolitici")

i danni materiali causati dall'intervento delle forze dell'ordine.

Sono **esclusi** i danni causati da deturpamento o imbrattamento dei muri.

 Il Limite di indennizzo per gli **atti vandalici o dolosi** è l'80% della Somma Assicurata per singolo sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

Eventi atmosferici: (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e cose spostate o trascinate da questi). Sono inclusi i danni da bagnamento all'interno dell'Abitazione causati da pioggia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti (chiusi al momento del sinistro) provocati dalla violenza degli eventi atmosferici.

 Il Limite di indennizzo per gli **eventi atmosferici** è l'80% della Somma Assicurata per singolo sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro.

Solo per i danni da **grandine**, il Limite di indennizzo è il 30% della Somma Assicurata per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro per sinistro.

Per i danni da **grandine** a tettoie, serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere, il limite massimo è di 5.000 euro per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 300 euro per sinistro.

Sono **esclusi** i danni:

- dovuti a gelo
 - dovuti alla formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico umidità, deflusso lento e continuato, trasudamento, infiltrazione
 - dovuti alla rottura, intasamento o traboccamiento di impianti di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana
 - ai recinti non in muratura, tende, insegne, antenne, camini, cancelli e altre simili installazioni esterne
 - ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, costruzioni all'aperto e loro contenuto, serre, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze
- Sovraccarico neve:** crollo totale o parziale dell'Abitazione per sovraccarico di neve sui tetti. Se il crollo causa l'inagibilità temporanea o definitiva dell'Abitazione si applica la copertura Crollo.

Sono inclusi i danni:

- da bagnatura all'interno se causati direttamente dalla nevicata attraverso lesioni provocate dal crollo
- di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne compromette la stabilità, (esclusi quelli alle strutture in legno).

Sono **esclusi** i danni:

- all'impermeabilizzazione, a lucernari e tegole del tetto (inclusi se il danneggiamento è causato da crollo totale del tetto o delle pareti per il sovraccarico di neve)
- a recinti non in muratura, insegne, antenne e altre simili installazioni esterne
- a fabbricati in costruzione o rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve
- dovuti a gelo.

 Il Limite di indennizzo per il **Sovraccarico neve** è il 50% della Somma Assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione. All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 250 euro.

Fenomeno elettrico

Sono inclusi i Danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico agli impianti che fanno parte dell'Abitazione se conformi alle norme in vigore al momento della costruzione o dell'ultima ristrutturazione durante la quale sono stati rifatti gli impianti.

Sono compresi citofoni, videocitofoni, centralina dell'antenna TV, centralina di caldaie per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto e all'esterno all'Abitazione.

Sono **esclusi** i danni:

- ☒ causati da manomissione o carenza di manutenzione
- ☒ a lampadine, valvole, fusibili, tubi catodici e resistenze elettriche scoperte avvenuti in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione
- ☒ avvenuti durante le operazioni di collaudo e prova
- ☒ dovuti a difetti noti all'assicurato quando ha sottoscritto la polizza
- ☒ dovuti a difetti dei quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il locatore, per legge o perchè compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) avvenuti durante l'esercizio, senza alcuna causa esterna.

 Il Limite di indennizzo per il **Fenomeno elettrico** per sinistro e Anno Assicurativo è di 3.000 euro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per singolo sinistro.

Acqua condotta

Sono inclusi i Danni materiali e diretti causati da:

- spargimento di acqua che deriva da rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione. Sono inclusi i danni da gelo con rottura accidentale degli impianti, di solito non coperti, se gli impianti di riscaldamento sono stati fermi per meno di 48 ore consecutive prima del sinistro
- traboccamiento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dell'Abitazione per Occlusione delle tubazioni o il rigurgito delle fognature.

Sono **esclusi** i danni causati da

- **insufficiente smaltimento e infiltrazione delle piogge**, senza rotture dell'impianto predisposto per il deflusso
- rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Sono **escluse** le spese:

- ☒ di demolizione e ripristino dell'Abitazione e di impianti, necessarie per ricercare ed eliminare la rottura che ha provocato lo spargimento di acqua (**► Spese di ricerca e riparazione dei guasti**)
- ☒ causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico.

 Il Limite di indennizzo per uno o più sinistri da **acqua condotta** che avvengano nello stesso periodo di assicurazione è di 15.000 euro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

Spese di ricerca e riparazione dei guasti

In caso di danni da spargimento di acqua (**► Acqua condotta**) sono incluse le spese per:

- ricercare il danno e riparare o sostituire tubazioni, condutture e raccordi collocati nei muri o nei pavimenti dell'Abitazione
- demolire e ripristinare le parti dell'Abitazione o interessate dalla riparazione.

Sono **escluse** le spese che riguardano Occlusione o rigurgito di fognature.

 Il Limite di indennizzo di **spese di ricerca e riparazione dei guasti** per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione è di 2.500 euro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

Terremoto (evento catastrofale).

 All'importo del danno viene detratta una Franchigia per ogni sinistro, calcolata in base a dove si

trova l'Abitazione (**► Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo**).

Crollo o cedimento strutturale che provoca l'Inagibilità temporanea o definitiva dell'Abitazione.

 All'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% con un minimo di 750 euro per singolo sinistro.

Dal **Crollo** sono **esclusi** i danni:

- causati da terremoti
- derivanti da modifiche dell'Abitazione assicurata e accaduti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi relativi a interventi di Manutenzione ordinaria o straordinaria, commissionati o svolti dall'assicurato
- causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge
- causati con dolo delle persone di cui il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono **escluse** anche le eventuali **spese richieste per adeguamenti** normativi dell'Abitazione.

Pannelli solari a uso esclusivo dell'Abitazione.

Sono inclusi:

- i danni da Incendio, Esplosione, Scoppio
- i danni da grandine, vento, tempesta, trombe d'aria
- i danni da sovraccarico di neve sui tetti, tettoie e terrazzi
- i guasti causati all'impianto per impedire o arrestare l'Incendio e le spese di salvataggio nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile
- i danni agli impianti elettrici ed elettronici causati da Fenomeno elettrico.

Sono **escluse** le spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui dei **Pannelli Solari** alla discarica idonea più vicina e i danni da Furto, commesso o tentato.

 Il Limite di indennizzo per i **Pannelli solari** è 5.000 euro per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione; all'importo del danno viene detratto uno Scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di 500 euro.

Solo per **Fenomeno elettrico** il Limite di indennizzo per i **Pannelli solari** per sinistro e Anno Assicurativo è di 1.000 euro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

B. Spese Supplementari

In caso di sinistro indennizzabile, Poste Assicura rimborsa all'assicurato anche le spese supplementari sostenute per:

- riparare i guasti provocati per ordine dell'autorità** per impedire o arrestare l'Incendio e quelli provocati dall'assicurato o da terzi per limitare il danno.

Sono incluse le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 del Codice civile.

- demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** i residui del sinistro alla discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, compresi i "rifiuti speciali" (D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed esclusi quelli radioattivi (DPR 185/64 e successive modificazioni e integrazioni).

 In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 15.000 euro per sinistro.

- ripristinare gli impianti e le apparecchiature** che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica (per esempio: contatori, quadri elettrici di controllo) all'Abitazione.

 In questo caso il Limite di indennizzo è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 2.500 euro per sinistro.

- rimpiazzare il combustibile** versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento dell'Abitazione.

 In questo caso il Limite di indennizzo è il 1.000 euro per sinistro; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

Sono **esclusi** tutti i danni da inquinamento.

- ridurre la perdita dei canoni di affitto** dell'Abitazione di proprietà dell'assicurato, rimasta sfitta per il periodo necessario al ripristino.

 In questo caso il Limite di indennizzo è di 5.000 euro per sinistro e per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

Sono **esclusi** i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

- ricercare e riparare le dispersioni di gas** dagli impianti di distribuzione dell'Abitazione e al suo servizio, se:

- sono accertate dall'azienda di distribuzione o certificata da tecnico specializzato e autorizzato a effettuare i controlli
- bloccano l'erogazione del gas.

Sono incluse le spese:

- per riparare e sostituire tubazioni e raccordi che hanno dato origine alla dispersione
 strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti dell'Abitazione.

Sono **escluse** le spese per rendere gli impianti conformi alle normative vigenti.

 Il Limite di indennizzo per **ricercare e riparare le dispersioni di gas** è di 2.500 euro per sinistro e per Anno Assicurativo. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

- pagare oneri di urbanizzazione** per reintegrare/ricostruire l'Abitazione senza apportare sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, dovuti a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in base alle disposizioni in vigore al momento del sinistro.

Sono **esclusi**:

- multe, ammende e ogni altra sanzione e/o spesa per ripristinare i beni nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia

- oneri di urbanizzazione per sinistri accaduti prima della sottoscrizione di questo contratto.

 Il Limite di indennizzo per **pagare oneri di urbanizzazione** è il 10% della Somma Assicurata con il limite massimo di 15.000 euro per sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

- pagare onorari di liberi professionisti per la riprogettazione** e la direzione dei lavori di riparazione del danno all'Abitazione e per la sua ricostruzione che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.

L'importo della parcella non deve:

- superare i limiti previsti dalle tabelle dell'ordine professionale
- riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

 Il Limite di indennizzo per **pagare onorari di liberi professionisti per la riprogettazione** è il 10% della Somma Assicurata e di 15.000 euro per sinistro. All'importo del danno viene detratta una Franchigia di 150 euro per ogni sinistro.

In caso di **Terremoto e Crollo** possono essere rimborsate solo le spese supplementari per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire i residui del sinistro.

Poste Assicura paga inoltre le spese per **sostituire lastre e specchi di vetro** con altri nuovi uguali o equivalenti per caratteristiche, rotti a causa di eventi accidentali non previsti in questa copertura. Sono inclusi i costi di trasporto e installazione.

Sono **escluse** scheggiature, rigature, screpolature e ogni altra spesa o danno indiretto.

I danni a lastre e specchi sono anche **esclusi** se:

- ⊗ sono danni accaduti in occasione di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui sono collocate
- ⊗ sono danni per restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze
- ⊗ le lastre non erano integre e senza difetti per errata installazione o vizio di costruzione all'inizio della copertura.

 Il Limite di indennizzo per **sostituire lastre e specchi di vetro** è di 2.000 euro per Anno Assicurativo; all'importo del danno viene detratta la Franchigia di 200 euro per ogni sinistro.

C. Danni a cose - Ricorso terzi

Quando l'assicurato è civilmente responsabile di danni a terzi, Poste Assicura paga i Danni materiali e diretti a Cose di terzi provocati da Incendio, Esplosione o Scoppio dell'Abitazione.

Sono inclusi anche i danni che derivano da:

- ⊗ interruzioni o sospensioni – totali o parziali – di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi
- ⊗ utilizzo di beni da parte di terzi.

 In questi due casi, il Limite di indennizzo è del 10% del Massimale indicato in polizza.

 Se è stata stipulata con Poste Assicura un'altra assicurazione che copre lo stesso rischio, questa copertura opera a secondo rischio. Vuol dire che il Massimale indicato in polizza del Ricorso Terzi viene usato per coprire la parte di danno non indennizzato dall'altra assicurazione.

Chi non è considerato terzo?

- ⊗ chi è coperto da questa assicurazione
- ⊗ qualsiasi altra persona, parente o affine, che convive con l'assicurato in modo stabile
- ⊗ i Collaboratori familiari in genere che subiscono il danno durante il lavoro o in servizio.

Quali Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo sono previsti?

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Danni da Esplosione e Scoppio determinati da ordigni esplosivi	200 euro	--	80% della Somma Assicurata
Atti vandalici o dolosi	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Eventi atmosferici (escluso Grandine)	300 euro	--	80% della Somma Assicurata
Grandine	300 euro	--	30% della Somma Assicurata (con il massimo di 5.000 euro per danni a tettoie, serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere)
Sovraccarico neve	--	10% (minimo 250 euro)	50% della Somma Assicurata
Fenomeno elettrico	200 euro	--	3.000 euro (1.000 euro per Pannelli solari)
Acqua condotta	200 euro	--	15.000 euro
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da spargimento di acqua	200 euro	--	2.500 euro
Terremoto	classe di rischio 1 7,5% della Somma Assicurata (minimo 5.000 euro) classe di rischio 2 5% della Somma Assicurata (minimo 3.500 euro) classe di rischio 3 2,5% della Somma Assicurata (minimo 2.000 euro) classe di rischio 4 1,5% della Somma Assicurata (minimo 1.000 euro) classe di rischio 5 0,5% della Somma Assicurata (minimo 500 euro)	--	100% della Somma Assicurata indicata in polizza
Crollo	--	10% (minimo 750 euro)	100% della Somma Assicurata
Pannelli Solari	--	10% (minimo 500 euro per sinistro)	5.000 euro

Copertura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento residui del sinistro	--	--	10% della Somma Assicurata (massimo 15.000 euro)
Spese per ripristino degli impianti e delle apparecchiature	--	--	10% della Somma Assicurata (massimo 2.500 euro)
Spese per il rimpiazzo del combustibile	150 euro	--	1.000 euro
Spese per la perdita delle pigioni	150 euro	--	5.000 euro
Spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro	200 euro	--	2.000 euro
Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas	150 euro	--	2.500 euro
Spese per oneri di urbanizzazione	150 euro	--	10% della Somma assicurata (massimo 15.000 euro)
Spese per onorari di riprogettazione			
Ricorso Terzi per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi e per danni da utilizzo di beni da parte di terzi	--	--	10% del Massimale

Cosa è escluso dalla copertura?

Oltre ai casi indicati per le singole coperture, sono sempre **esclusi** anche i danni causati da:

- ⊗ atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione
- ⊗ detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell'assicurato o del suo Nucleo familiare
- ⊗ detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche
- ⊗ fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ dolo dell'assicurato o dei suoi conviventi, per i quali non deve rispondere a norma di legge
- ⊗ valanghe, slavine, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina
- ⊗ inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane, tranne che per la copertura Crollo perquisizione, confisca, sequestro o requisizione dell'Abitazione per ordine delle autorità, in occasione di serrata o di occupazione abusiva
- ⊗ Furto, smarrimento, Estorsione, saccheggio o danni imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere, avvenuti durante gli eventi coperti dall'assicurazione
- ⊗ contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche o nucleari che risultano nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dell'Abitazione
- ⊗ mancato godimento o uso delle Cose assicurate, eventuali altri danni o profitti sperati, o altri Danni indiretti.

Sono coperti anche i danni causati da colpa grave?

Poste Assicura indennizza anche i Dannи materiali e diretti causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, del suo Nucleo familiare e delle persone di cui l'assicurato risponde a norma di legge.

Sono **esclusi** i danni causati da Crollo.

Questa voce vuol dire agire con “colpa grave”?

Agire in modo molto trascurato e negligente.

Quali abitazioni si possono assicurare?

Si possono assicurare le abitazioni che:

- ✓ si trovano in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano
- ✓ sono state completate secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, e sue successive varianti in corso d'opera, con regolare approvazione dell'organo amministrativo competente
- ✓ sono in buone condizioni di statica e manutenzione
- ✓ fanno parte di un edificio adibito in prevalenza (e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani), a civili abitazioni, uffici, studi professionali e a loro dipendenze
- ✓ rispettano le caratteristiche costruttive riportate nel Glossario alle definizioni di Costruzione tradizionale o Costruzione in bioedilizia.

Qual è la forma dell'assicurazione?

La forma dell'assicurazione è il Primo rischio assoluto. Vuol dire che l'indennizzo può arrivare fino alla Somma Assicurata indicata in polizza.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro?

Il contraente o l'assicurato:

- deve fare il possibile per **evitare o diminuire il danno**; le relative spese sono a carico di Poste Assicura (nei limiti previsti dall'art. 1914 del Codice civile)
- entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, deve **denunciare il sinistro** con una di queste modalità:

 accedendo in qualsiasi momento alla sua area riservata raggiungibile dal sito www.poste-assicura.it. o da APP Poste Italiane

Le ricordiamo che, se non lo ha già fatto, inserendo in area riservata il suo numero di cellulare, potrà ricevere anche per sms gli aggiornamenti sulla lavorazione della sua pratica di sinistro.

 chiamando il **numero verde 800.13.18.11** (dall'estero +39 02 824.43.210) dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00, specificando che intende denunciare un sinistro.

Nel corso della telefonata le sarà richiesto:

- Nome e Cognome dell'assicurato
- Numero di polizza
- Data e luogo del sinistro
- Descrizione evento

 inviando la denuncia a o il *Modulo di denuncia sinistro* Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.

Documenti da allegare

- Documento di identità del contraente (o dell'assicurato se diverso dal contraente)
- Preventivi, fatture e foto (massimo 2) relative all'evento denunciato
- In caso di danni a terzi, se già disponibile la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato

Il contraente o l'assicurato deve inoltre:

- in caso di Incendio o di sinistro che si presume **doloso**, e sempre quando previsto per legge, **entro i 3 giorni lavorativi successivi** al sinistro, presentare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo una dichiarazione scritta che indichi il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; inviarne quanto prima copia a Poste Assicura, allo stesso indirizzo della denuncia
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque per un **massimo di 30 giorni** dalla data della denuncia; questo non dà diritto ad alcun indennizzo.

In base al tipo di sinistro, Poste Assicura potrebbe richiedere ulteriore documentazione che dimostri come è avvenuto e/o la relazione dell'assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti.

Il contraente o l'assicurato deve dimostrare la consistenza del danno attraverso tutti i documenti utili o altri elementi come titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento di prova che possa essergli richiesto.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).

Cosa succede se il contraente o l'assicurato esagera il danno di proposito?

L'assicurato perde ogni diritto all'indennizzo se:

- esagera con dolo l'ammontare del danno
- dichiara distrutte Cose assicurate che non esistevano al momento del sinistro
- nasconde, sottrae o manomette Cose assicurate salvate
- giustifica con mezzi o documenti falsi o che affermano il falso
- altera con dolo le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita lo stesso sinistro.

Chi valuta il danno?

La valutazione del danno può essere concordata tra Poste Assicura e l'assicurato (o una persona da lui nominata), oppure la fa Poste Assicura che può decidere di affidarla a un fiduciario da essa nominato.

Come si stabilisce l'ammontare del danno?

Per l'Abitazione il danno si stabilisce sommando due valori:

1. il primo valore si ottiene sottraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate (**escluse le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui**) il deprezzamento stabilito in base a età, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso dell'Abitazione e ogni altra circostanza concomitante ("supplemento di indennizzo") e sottraendo a ciò il valore dei residui (il valore dell'area è escluso)
2. il secondo valore è pari all'importo del "supplemento di indennizzo".

Come viene pagato l'indennizzo?

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, cioè dalla verifica dei fatti e della documentazione completa (► *Esiste un termine entro il quale Poste Assicura paga il sinistro?*).

Il "supplemento di indennizzo", pari all'importo del deprezzamento, sarà pagato a fine ricostruzione che deve terminare entro 18 mesi dalla data del primo pagamento parziale, se avvenuto, o del verbale definitivo di perizia se non ci sono cause di forza maggiore.

Se sulla causa del sinistro è stato aperto un **procedimento penale**, l'indennizzo sarà pagato solo se non risulterà che il danno è stato causato o agevolato con dolo dell'assicurato o dei conviventi per i quali deve rispondere a norma di legge. Se Poste Assicura scopre fatti, rilevanti sotto il profilo penale, segnalati in qualsiasi modo all'autorità giudiziaria, può sospendere qualsiasi pagamento in favore dell'assicurato e/o aventi causa.

È possibile ottenere un anticipo sugli indennizzi?

È possibile ottenere un anticipo prima della liquidazione del sinistro. L'assicurato può ottenere un acconto **del 50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite** solo se:

- ne fa richiesta formale
- invia a Poste Assicura tutta la documentazione richiesta
- non ci sono contestazioni tra le parti sull'indennizzabilità del sinistro
- contraente e assicurato hanno rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto
- non è in corso un'indagine dell'autorità giudiziaria o della polizia sui fatti che hanno provocato il sinistro
- si prevede un indennizzo complessivo di almeno 25.000 euro.

L'anticipo è pagato **dopo 90 giorni** dalla data di denuncia del sinistro e **dopo almeno 30 giorni** dalla data della richiesta.

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro?

Poste Assicura può rivalersi verso il responsabile del sinistro e non si rivale solo verso le persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere a norma di legge, per esempio i suoi figli minorenni. Fanno eccezione due casi:

- il sinistro è doloso
- sono il contraente o l'assicurato a rivalersi verso il responsabile.

Cosa vuol dire agire con “dolo”?

 Agire o non agire con la volontà o la consapevolezza di procurare un danno.